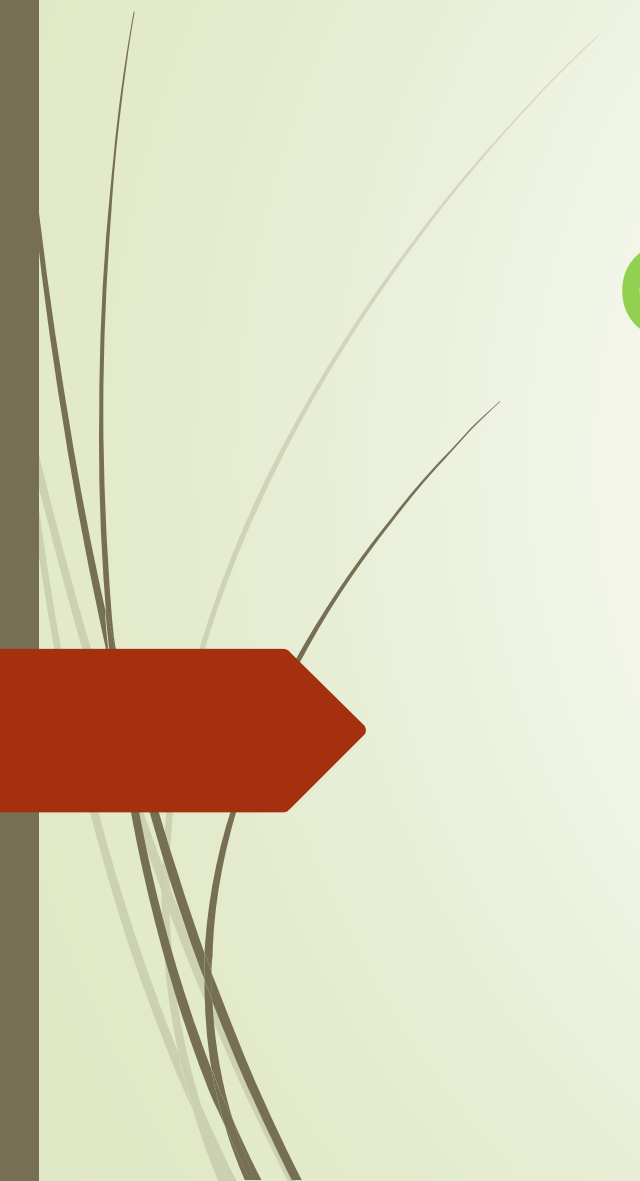




LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (nelle forme di concordato preventivo)

Scuola Superiore della Magistratura

16 novembre 2023

Dr. Anna Ghedini

Di cosa parliamo?

- Debitore, sopra o sottosoglia –eventualmente anche un consumatore non meritevole che acceda al concordato minore- che ha:
 - debiti verso l'Erario ormai definitivi (ovvero tradottisi in ruolo esecutivo consegnato alla agenzia di riscossione per l'esazione coattiva)
 - (anche) **debiti verso le Agenzie Fiscali non ancora definitivi, ovvero:**
 - A) Accertamenti notificati, per i quali pende ancora il termine per l'impugnazione innanzi al GT;
 - B) Accertamenti già oggetto di impugnazione.
- La questione diviene rilevante ed alle volte **decisiva** quando questa parte di debiti/crediti contestati sia **molto rilevante**, ovvero sia di ammontare tale da condizionare, in caso di definitiva conferma della loro sussistenza, il soddisfacimento dei creditori chirografari e la stessa attuabilità della proposta concordataria.



Eliminiamo alcune possibilità

- ▶ Non sono (più) applicabili alla nostra ipotesi gli istituti introdotti dalla L. finanziaria n. 197 del 2022:
 - la **c.d. rottamazione quater** → riguardava (i termini sono scaduti) i debiti verso l'Erario già a ruolo e quindi sarebbe stata comunque irrilevante ai fini della trattazione della nostra questione
 - la **definizione delle liti pendenti** → sarebbe stata assolutamente pertinente (e lo è stata in molti concordati e molti ADR) ma i termini sono anch'essi scaduti
- ▶ Per entrambi gli istituti era previsto il pagamento delle somme necessarie alla definizione in prededuzione: la percorribilità del condono era subordinata alla presenza della necessaria capienza dell'attivo, rapportata alla sensibile (in certi casi massiva) riduzione del passivo



PARTE I: IL TRATTAMENTO DEI CREDITI CONTESTATI **IN GENERALE**

- 
- La disciplina del fallimento prima e della L.G. dopo, avevano ed hanno norme specifiche per gli accantonamenti relativi a creditori il cui diritto sia ancora non accertato nei confronti della procedura (artt. 113 e 117 L.F. e artt. 227 e 232 CCI)

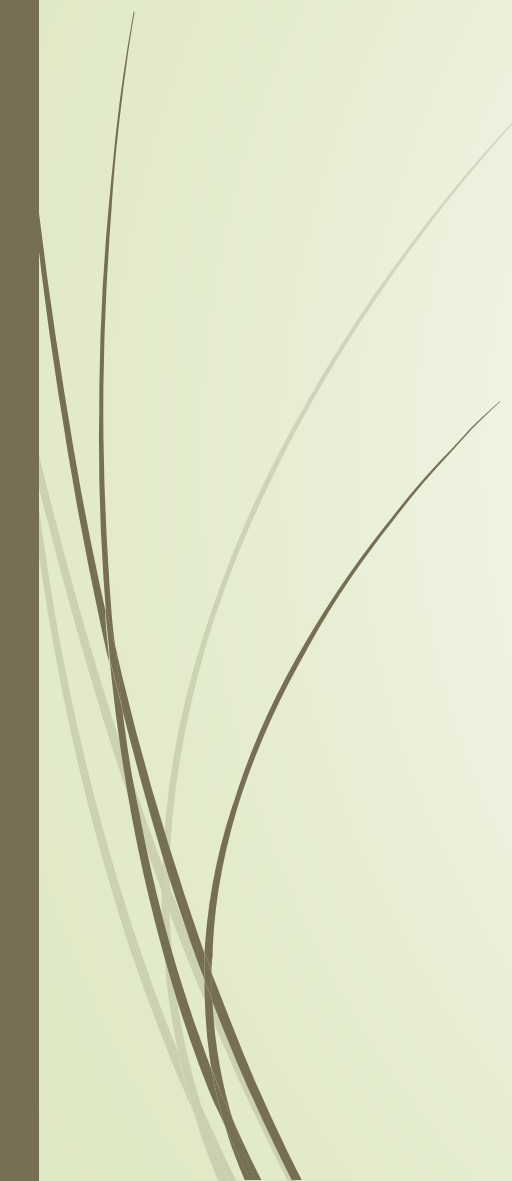
≠

- **la disciplina del concordato preventivo non reca alcuna indicazione** (la disposizione di cui al co. 6 dell'art. 180 L.F. ed art. 112 co. 6 CCI riguarda le modalità di deposito e svincolo delle somme spettanti ai crediti contestati, nella misura in cui tali somme siano previste in piano)

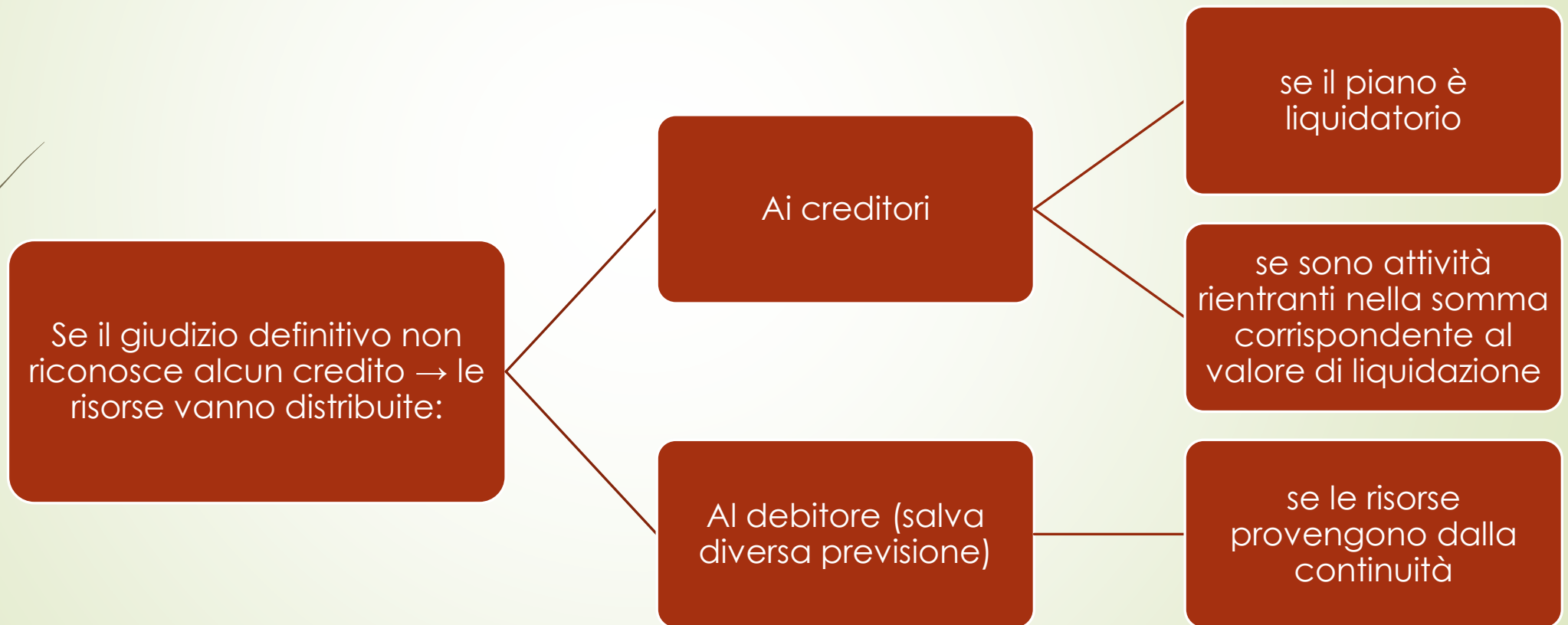


IN CHE MISURA I CREDITI CONTESTATI E NON DEFINITIVI VANNO TRATTATI NELLA PROPOSTA DI CONCORDATO?

- 
- **L'accantonamento, in assenza di norma specifica, non è obbligatorio** nel concordato ma la presenza di crediti contestati, e in relazione ai quali pende un contenzioso, va ovviamente fatta oggetto di trattazione nella proposta, prima di tutto al fine di fornire ai creditori una informazione il più possibile completa della situazione debitoria, sia pure non stabilizzata.
 - L'ipotesi di **escludere a priori dalla procedura "i creditori presunti"** è stata giudicata *"priva di qualunque consistenza, non solo perché pregiudica gli interessi di coloro che non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei loro diritti, ma perché **falsa le previsioni del piano di soddisfo dei crediti certi** e non consente agli ammessi al voto di esprimere, valutazioni prognostiche corrette, **in difetto della conoscenza dell'area completa delle passività**, comprese quelle sub iudice, in ordine alle quali, in luogo di essere ignorata, la classe avrebbe dovuto essere predisposta, con l'analisi e la prospettazione delle eventualità di successo delle contestazioni e la indicazione della misura del soddisfo e lasciata così al voto dell'adunanza dei creditori"* (Cass. sent. n. 13284/2012).

- 
- 
- **Non è obbligatorio** prevedere la soddisfazione dei crediti contestati ma è necessario fornire un quadro informativo completo circa la situazione debitoria complessiva con riguardo alle conseguenze, sulle prospettive di soddisfacimento dei crediti, dell'esito infausto dei giudizi. (Cass. n. 15414/2018; Cass. n. 5689/2017; Cass. n. 13284/2012)
 - La presenza di un passivo instabile falsa le previsioni di soddisfacimento formulate in proposta.
 - Il debitore dovrà formulare, ed argomentare, la propria ipotesi sui possibili esiti del giudizio e appostare un **fondo rischi** corrispondente alla quota di credito di presumibile riconoscimento in esito al giudizio → un accantonamento pari alla percentuale di pagamento che la proposta prevede essere applicata a creditori omogenei di pari grado (non va scordato che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori concorsuali)

- **Concluso il giudizio** (verosimilmente dopo l'omologa) il credito accertato definitivamente costituirà la base su cui operare la falcidia concordataria quale prevista in proposta per crediti di pari rango (le modalità devono essere indicate in piano, ben potendosi ipotizzare il soddisfacimento del creditore nella misura falcidiata applicata al credito accertato): Cass. 27489/2006.





LA STIMA

La stima relativa a quanto in realtà sarà dovuto, se sarà dovuto, va effettuata con i **medesimi criteri che debbono guidare la redazione del bilancio in presenza di passività potenziali:**



L'OIC 31 stabilisce l'obbligo di stanziare **un fondo con riferimento ai rischi il cui concreto avverarsi sia giudicato probabile (e non solo possibile e tanto meno remoto) e a condizione che l'onere da essi discendente sia misurabile.**



RIASSUMENDO:

- I crediti contestati non possono essere ignorati nella proposta di concordato: debbono essere fatti oggetto di ampia informazione ai creditori ed al giudice.
- Anche se si sceglie di **non prevedere nessun pagamento per tali crediti**, certi della vittoria nel giudizio pendente, si deve darne informazione e si deve motivare ed argomentare la scelta: la possibilità di perdere la lite e dovere pagare tutto il credito alla scadenza (se si è «scommesso» sulla vittoria del giudizio) e magari senza avere disposto alcun accantonamento può rendere inverosimile la proposta.
- Se si sceglie di continuare il giudizio si può però anche prevedere nella proposta (di transazione fiscale per i crediti erariali) il pagamento falcidiato della somma che risulterà all'esito del giudizio, disponendo l'opportuno accantonamento.

Opzioni:

Continuare il contenzioso includendo il credito nella proposta concordataria (e nella proposta di transazione fiscale)

Proseguire il contenzioso *tout court* dando per certa la vittoria, nulla accantonando (salvo accantonamenti obbligatori per legge per i crediti erariali v. *infra*)

Le allegazioni ed argomentazioni svolte nel piano devono essere ben sostenute.

Il compito dell'attestatore sarà molto complesso

Superare il giudizio di ammissibilità non è facile.

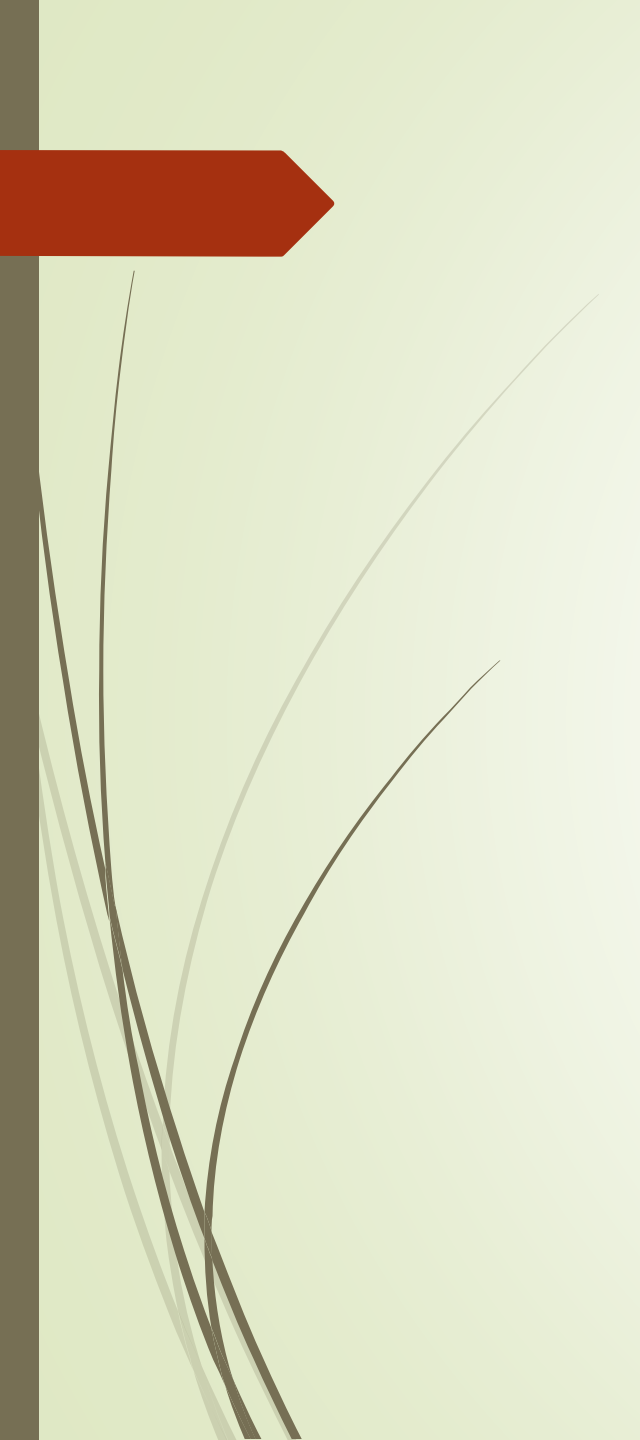


Obblighi dell'attestatore:

- Verificare se la stima del debitore sia coerente e credibile anche in rapporto alla previsione di esito della lite pendente.
- i Principi di attestazione dei piani di risanamento approvati con delibera del CNDCEC del 16 dicembre 2020 statuiscono che “compito dell'attestatore sarà, pertanto, verificare che il **debitore abbia dato evidenza nella proposta dell'esistenza di crediti oggetto di contestazione e che abbia previsto le modalità del relativo soddisfacimento nel caso e nella misura in cui gli stessi risultassero dovuti tramite la costituzione di adeguati fondi rischi (di importo pari alla percentuale di soddisfacimento del credito contestato offerta nella proposta di concordato)**, tenendo altresì conto dell'importo dell'eventuale quota privilegiata degradata a chirografaria”.
- La presenza di un'attestazione che rispetti i presupposti di legge e verifichi con percorso motivazionale autonomo la percorribilità della proposta è **condizione di ammissibilità del piano**, in qualsiasi momento si voglia collocare la verifica di tale condizione.

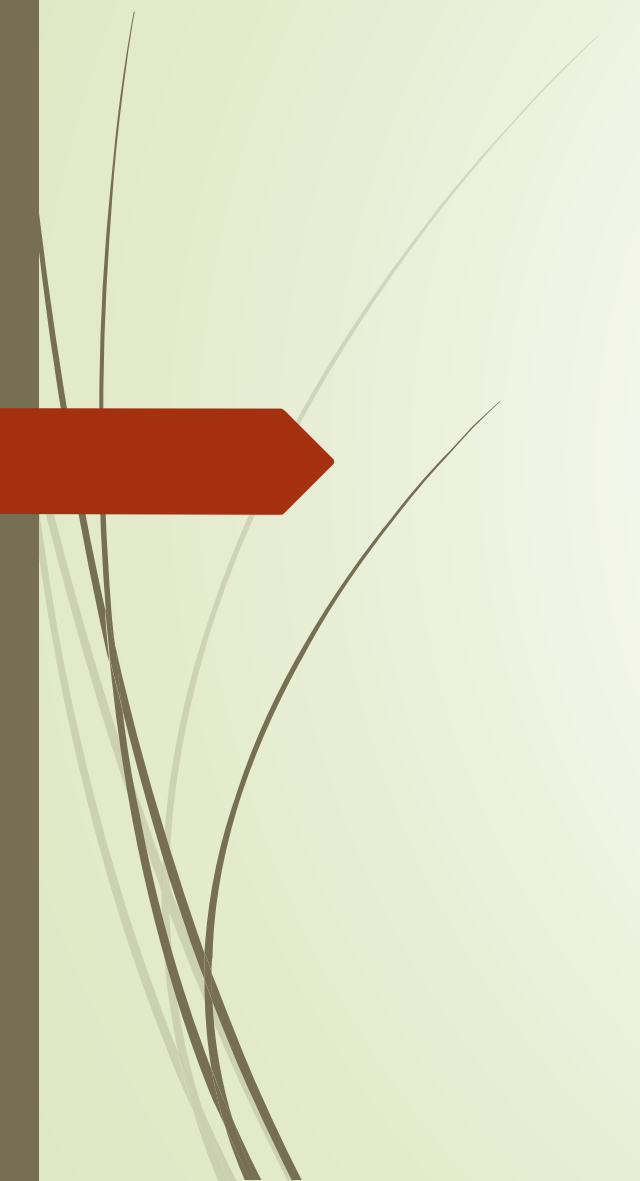
GIUDIZIO DEL TRIBUNALE

- È nella valutazione circa l'**ammissibilità** della proposta che il Tribunale deve vagliare la regolarità della procedura e con essa ovviamente il rispetto delle norme, tra le quali una **verosimile, credibile e motivata previsione della incidenza delle liti pendenti sulla tenuta del piano. Non è escluso, anzi è doveroso, che il debitore alleggi pareri di legali e di esperti e analizzi compiutamente le caratteristiche del giudizio pendente, motivando il giudizio positivo che si formula sul suo esito**
- Nel merito il giudizio sulla ricaduta degli esiti negativi delle liti sulla tenuta del piano è una **valutazione prognostica** sulla fattibilità economica della proposta che rientra tipicamente della valutazione dei creditori.
- Il *quantum* dell'accantonamento a fondo rischi può essere anche inferiore al valore del credito contestato se le argomentazioni che hanno condotto a tale conclusioni siano state, a giudizio del Tribunale, ragionevoli e prudenti.



É BEN POSSIBILE AFFERMARE CHE:

I CREDITI CONTESTATI, E ANCHE QUELLI ERARIALI, DEBBO NO ESSERE TENUTI IN CONTO NELLA FORMULAZIONE DEL PIANO E, SE SI VUOLE PROSEGUIRE IL CONTENZIOSO SENZA RICORRERE ALLA T.F., OCCORRE COMUNQUE DARE CONTO IN PIANO DELLE PROBABILITÀ DI VITTORIA, E ACCANTONARE LE SOMME IN CASO DI SOCCOMBENZA.



PARTE II: IL TRATTAMENTO DEI CREDITI CONTESTATI CON RIGUARDO AI CREDITI ERARIALI

IL DEBITORE POTRÁ:

1) **ACCETTARE** le risultanze degli accertamenti non definitivi e trattare l'intera debitoria verso l'Erario nella proposta di transazione fiscale

- omologata la proposta (e con essa la proposta di T.F.) → in sede tributaria andrà dichiarata **cessata la materia del contendere** poiché il debito oggetto di accertamento è stato sostituito con quello di cui il debitore propone il pagamento (essendo il debitore esdebitato per la parte falcidiata): v. ex multis Cass. civ. sez. trib., 20/10/2022, n. 31079.
- **ipotesi percorribile solo nelle ipotesi di debito erariale non definitivo non rilevante.**



Un po' di storia e' indispensabile per capire la norma attuale: la storia della T.F.

- Come noto la prima norma che consente il pagamento falcidiato (peraltro solo nei limiti e in presenza dei presupposti di cui all'art. 160 comma 2 l. f. nella versione post 2006-07) e' l'art. 182-ter introdotto dalla novella del 2006-07 che cosi' recitava, per quel che ci riguarda:
- Comma 2: *«Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, **al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale....»***

► Comma 5 :

«La chiusura della procedura di concordato (ovviamente nel caso di proposta di TF approvata ed omologata» ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma».

Dalla lettura della intera norma e soprattutto dei due commi riportati si deduce che la TF del 2006 (rimasta tale fino al 2017) comportava che il debitore accettasse la indicazione del debito complessivo effettuata dagli Uffici (**debito che al momento del rilascio della certificazione di cui al secondo comma SI CONSOLIDAVA e quindi non era piu', anche se non definitivo, contestabile**).

Di conseguenza, a seguito della omologa del CP con transazione fiscale, le liti pendenti innanzi al Giudice tributario cessavano.

La disposizione in esame si poneva quale **deroga alla disciplina generale dei crediti contestati** nel concordato preventivo contenuta nell'articolo 176 della L.F., che prevedeva, al contrario, la prosecuzione dei giudizi pendenti tra i creditori e l'impresa in crisi.



Ante 2017 la TF per i crediti fiscali contestati non era obbligatoria

- Il debitore poteva non procedere a transazione fiscale e proseguire il contenzioso.
- Naturalmente anche i debiti non definitivi e contestati dovevano essere tenuti in conto nella proposta di concordato in quanto crediti concorsuali: e qui viene il rilievo tutta la precedente argomentazione circa il trattamento generale dei crediti contestati e (v. infra) la disciplina speciale di cui all'art. 90 DPR 620/73.
- Questa opzione era praticabile ovviamente solo nella ipotesi in cui il voto degli enti finanziari non fosse determinante per la maggioranza.



Circ. ADE 16/2018

- « In altri termini, qualora il voto favorevole dell'Amministrazione finanziaria fosse decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza, il debitore doveva ricorrere alla transazione fiscale e, a tal fine, prestare acquiescenza alla pretesa erariale. Al contrario, nel caso in cui la maggioranza risultasse integrata indipendentemente dal consenso del fisco, il debitore poteva accedere al concordato senza transazione fiscale e contestare la pretesa tributaria.»

```
graph LR; A[Ante 2017 Il debitore poteva scegliere il concordato preventivo] --> B[senza T.F.]; A --> C[con T.F.]; C --> D[Effetti peculiari: - consolidamento del debito tributario - cessazione della materia del contendere (tra le altre v. Cass. n. 22931 e n. 22932 del 2011)];
```

Ante 2017 Il debitore poteva scegliere il concordato preventivo

senza T.F.

con T.F.

Effetti peculiari:

- consolidamento del debito tributario
- cessazione della materia del contendere (tra le altre v. Cass. n. 22931 e n. 22932 del 2011)



Nuova T.F. ,dal 2017 in avanti, ed anche nel CCI esclude il consolidamento del debito tributario e l'automatica cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario

- L'art. 1, co. 81, L. n. 232/2016 ha abolito la disposizione contenuta nel precedente co. 5 dell'art. 182-ter L.F. e non ha introdotto ulteriori disposizioni volte a disciplinare, in deroga all'art. 176 L.F., gli effetti processuali di una proposta di concordato preventivo avente ad oggetto anche i crediti tributari in contenzioso.
- si riespande, pertanto, l'operatività della regola generale dettata dall'art. 176 L.F. e il trattamento dei crediti tributari viene ricondotto a quello degli altri creditori concorsuali, rispetto ai quali i contenziosi pendenti proseguono sino alla decisione che statuisce definitivamente nel merito.

- 
- 
- dal 2017 in avanti e anche nel CCI e' generalizzato il ricorso al concordato preventivo con le peculiarità della procedura di cui all'articolo 182-ter della L.F. nei casi di proposta di un pagamento parziale del debito tributario.
 - Se si vuole pagare in maniera falcidiata e dilazionata il debito fiscale di DEVE procedere alla Transazione fiscale: la TF e' obbligatoria in questo caso.
 - La proposta di transazione fiscale non preclude al debitore di proseguire il contenzioso instaurato innanzi al giudice tributario: **il debitore puo', sempre nel contesto della TF, scegliere di accettare il debito risultante da atti non definitivi oppure di proseguire il contenzioso.**

2) PROSEGUIRE in tutto o in parte il contenzioso tributario

- l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 16/E del 23 luglio 2018, ha chiarito che:
 - 1) i processi vertenti sulla pretesa tributaria possono proseguire fino alla definitiva conclusione del giudizio;
 - 2) la proposta di concordato, approvata dai creditori secondo le maggioranze previste, omologata dal Tribunale, spiega i propri effetti anche sul credito giudizialmente accertato, il quale si rende dovuto per l'importo che deriva applicando all'ammontare che risulta dovuto all'esito del giudizio la percentuale di pagamento offerta all'Erario;
 - 3) **a seguito dell'omologazione del concordato, il trattamento previsto dalla domanda di concordato è riconosciuto ai crediti tributari recati da atti impositivi impugnati dal contribuente, indipendentemente dal voto favorevole o contrario dell'Amministrazione finanziaria:** e ciò poiché i crediti oggetto di contenzioso pendente, benché incerti, sono crediti anteriori all'apertura della procedura e non possono che essere soddisfatti nella misura riconosciuta al relativo creditore in sede di concordato, a pena di una inammissibile violazione della *par condicio creditorum*.

LA T.F. PUÒ PROPORRE UN PAGAMENTO IN PERCENTUALE DEL CREDITO
IN CASO DI SOCCOMBENZA

il contenzioso prosegue ma
la proposta di c.p. deve
individuare il credito **tributario
complessivo**, rappresentato
sia dai debiti certi che dalle
pretese in contestazione e
ciò per due scopi:

consentire l'ammissione
dell'Amministrazione finanziaria al
voto anche per l'ammontare dei
crediti incerti

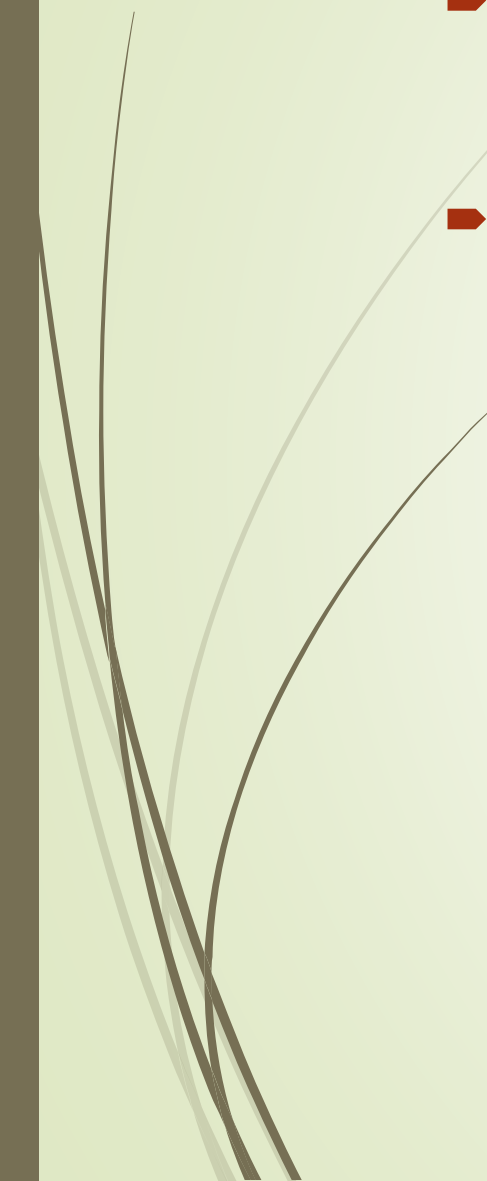
rendere noto ai creditori l'intero
ammontare dei debiti, certi e
incerti, che gravano sulla massa
attiva

« consentire l'ammissione dell'Amministrazione finanziaria al voto anche per l'ammontare dei crediti incerti »

- la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude, nel concordato preventivo, il **loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe a essi riservata**, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore e oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, a una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditori...La ragione del principio, non colta dal giudice a quo, sta appunto nel fatto che l'omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti, ma che possono essere ammessi al voto ex art. 176 L.F., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale (Cass. sent. n. 5689/2017)

- 
- 
- ▶ per i **crediti contestati**, la S.C. impone al debitore di prevedere **necessariamente** la **soddisfazione** dei crediti contestati, ma di tenerne conto nella domanda, al fine di fornire **una corretta e preventiva informazione al ceto creditorio** “certo” circa la complessiva esposizione debitoria e con riguardo alla possibile ricaduta dell’esito sfavorevole del contenzioso sul trattamento riservato ai crediti privilegiati e chirografari, nonché per consentirgli di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto (v. Cass. n. 15414/2018; Cass. n. 5689/2017; Cass. n. 13284/2012).
 - ▶ Il debitore deve **informare** il ceto creditorio **dell’esistenza** di crediti contestati, partendo dall’ammontare complessivo della pretesa creditoria, esprimendo il proprio giudizio circa la (totale o parziale) infondatezza della stessa e, infine, inserendo nel piano concordatario un apposito “**fondo rischi**” con riferimento alla quota di tale pretesa suscettibile di presumibile accoglimento da parte del giudice competente, con indicazione – in caso di suddivisione in classi – della classe omogenea rispetto al credito contestato oppure creandone una *ad hoc*.

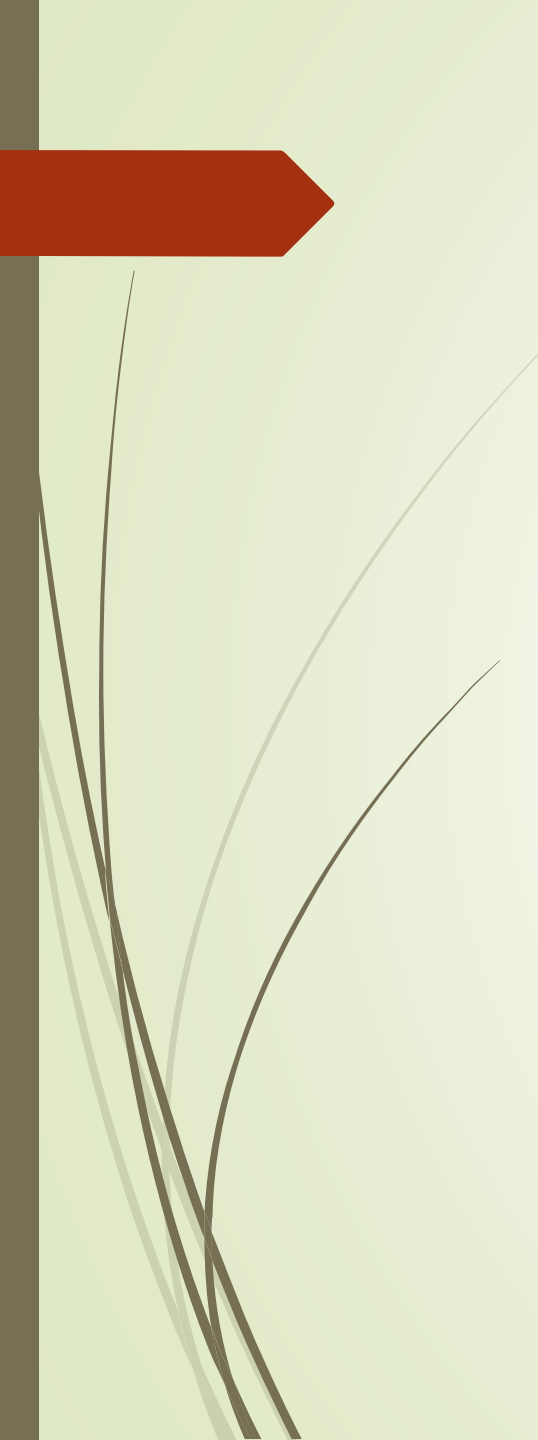
- 
- 
- Quindi il debitore prosegue il contenzioso tributario, informa i creditori, **stima** la possibilità di vincere in parte o in tutto il giudizio nonché la durata dei giudizi (attraverso un percorso motivazionale argomentato e basato sui precedenti, sulle pronunce non definitive intervenute, su pareri di legali e tributaristi) e **quantifica** la percentuale eventualmente dovuta ai creditori in esito al giudizio, cui deve corrispondere l'accantonamento di un **fondo rischi**. Con indicazione –in caso di suddivisione in classi– della classe omogenea rispetto al credito contestato oppure creandone una *ad hoc* (v. Cass. n. 13284/2012)
 - La **valutazione del debitore** in proposta è identica a quella che deve fare l'imprenditore in sede di redazione del bilancio → in base ai criteri sanciti dall'OIC 31 con riferimento al trattamento delle passività potenziali, che prescrivono l'obbligo di stanziare un fondo con riferimento ai rischi il cui concreto avverarsi sia giudicato **probabile** (e non solo possibile e tanto meno remoto) e a condizione che l'onere da esso discendente sia **misurabile**.
 - La **fattibilità del piano** presuppone che si tenga adeguatamente conto del rischio di **soccombenza**.

- 
- 
- Su questa valutazione deve poi impegnarsi l'**attestatore** valutando ed attestando la bontà delle previsioni del debitore e della misura dell'accantonamento.
 - I Principi di attestazione dei piani di risanamento (approvati con delibera del CNDCEC del 16 dicembre 2020) statuiscono che:

“compito dell'attestatore sarà, pertanto, verificare che il debitore abbia dato evidenza nella proposta dell'esistenza di crediti oggetto di contestazione e che abbia previsto le modalità del relativo soddisfacimento nel caso e nella misura in cui gli stessi risultassero dovuti tramite la costituzione di adeguati fondi rischi (di importo pari alla percentuale di soddisfacimento del credito contestato offerta nella proposta di concordato), tenendo altresì conto dell'importo dell'eventuale quota privilegiata degradata a chirografaria”.

- 
- La **natura fiscale** del credito contestato comporta la necessità di tener conto della **norma tributaria speciale contenuta nell'art. 90 del D.P.R. n. 602/1973**, in forza della quale, se il debitore è ammesso al concordato preventivo, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito nell'elenco dei crediti della procedura e, inoltre, "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli artt. 176 co. 1, e 181 co. 3 primo periodo del Regio Decreto n. 267/1942".

Tuttavia, come sancito in linea generale dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 13 gennaio 2017, n. 758, in presenza di annullamento dell'avviso di accertamento pronunciato in giudizio di merito (ancorché non passata in giudicato), l'ente impositore ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale.



D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 90, "Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata:

"Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura. **Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 176, co. 1, e art. 181, co. 3, primo periodo**

La L.F., art. 181, co. 3, nel suo testo originario, prevedeva: "Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo".

I riferimenti normativi non sono stati adeguati, onde, in via interpretativa, deve ritenersi il rinvio operato alla L.F. artt. 176 e 180, co. 6 e ora all'art. 112 co. 6 CCl. Quindi questi crediti vanno inseriti tra i crediti contestati → occorre accantonare delle somme, il cui deposito e svincolo sarà disciplinato dal giudice dell'omologa.

Cassazione 15414/2018, poi richiamata dalle S.U. 8504/21

- «Se, tuttavia, ciò è ordinariamente vero (*la facoltatività dell'accantonamento per i crediti contestati ndr*), non tiene però conto della norma speciale sopra richiamata e della giurisdizione tributaria, cui sono devolute le relative controversie (cfr., *ex multis*, Cass., S.U. n. 11082/2010; Cass., S.U. n. 17943/2009). Con riguardo ai crediti tributari, per i quali vige la norma speciale dell'art. 90 citato, invero, **ritiene il Collegio che il tribunale sia tenuto, secondo la lettera e la ratio della disposizione, ad operare l'accantonamento, in via provvisoria** (sebbene poi possa comunque determinarne le modalità, anche prevedendo, ad esempio, se del caso, la prestazione di una polizza fideiussoria).

Orbene, è pur vero che, nel sistema della rinnovata legge fallimentare, è il debitore che, nel predisporre il concordato, ha il potere di decidere a quale creditore offrire il soddisfacimento del suo diritto, e che il giudice del concordato non ha il potere di sostituirsi a lui e di determinare l'*an* ed il *quantum* del credito, essendo il relativo potere di cognizione rimesso al giudice competente in via ordinaria: **ma, ove quest'ultimo sia il giudice tributario**, la devoluzione della controversia a quella sede ed il disposto, con essa coerente, del D.P.R. n. 602/1973, art. 90, **impongono di operare l'accantonamento**».



Portata dell'art. 90 D.P.R. 602/1973

- **Art. 90 D.P.R. 602/1973** → Dovendo le somme indicate dalla norma speciale (e quindi prevalente sulla norma generale della facoltatività degli accantonamenti) essere iscritte fra quelle previste ex art 180 co. 6 L.F. e 112 co. 6 CCI (che prevede la categoria dei depositi per i crediti contestati) la norma ci impone di approfondire il tema delle **ipotesi di accantonamento obbligatorio in punto di crediti erariali**.

Crediti definitivi e iscritti a ruolo

CREDITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO poiché DEFINITIVI

(debiti certi e immodificabili
→ non c'è possibilità di
impugnazione o
contestazione)

Al di fuori del cp
Pagati al 100% e
statim

Oggetto di proposta
ex art. 88 CCI

*Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie **non** possono essere **inferiori o meno vantaggiosi rispetto a** quelli offerti ai **creditori** che hanno un **grado di privilegio inferiore o** a quelli che hanno una **posizione giuridica e interessi economici omogenei a** quelli delle **agenzie e degli enti gestori** di forme di previdenza e assistenza obbligatorie*

*Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento **non** può essere **differenziato** rispetto a quello degli **altri crediti chirografari ovvero**, nel caso di suddivisione in classi, **dei crediti** rispetto ai quali è previsto un **trattamento più favorevole**.*

L'accantonamento ex art. 90 DPR 602/73
riguarda **anche** crediti *sub iudice*

Ex **art. 29 D.L. 78/10** se oggetto di ricorso tributario in primo grado l'accertamento è imposable per l'importo di 1/3 del capitale, e può essere messo in esecuzione senza necessità di cartella.

- In caso di rigetto del ricorso la sentenza di primo grado comporta la esecutività dell'accertamento di 2/3 del credito accertato; in caso di rigetto del ricorso in secondo grado l'intero credito è esigibile
- Si tratta di una sorta di esecutorietà provvisoria: le somme verranno pagate dal debitore salvo restituzione da parte dell'ufficio in caso di vittoria in Cassazione.
- Agenzia delle Entrate, Direttiva n. 66/2019 → l'art. 90 è da intendersi applicabile anche agli avvisi di **accertamento c.d. esecutivi** per effetto della previsione recata dall'art. 29, co. 1, lett. g) del D.L. 78/2010

Crediti non ancora definitivi ma esecutivi: art. 68 D.lgs. 546/1992 (cod. proc. tributario)

- 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la **riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio** davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, **deve essere pagato:**
 - a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
 - b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
 - c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
 - c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto⁽¹⁾⁽²⁾.

La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso

Quando	In caso di	Quanto
dopo la notifica dell'accertamento	- imposte dirette, Iva, imposta di registro - Sanzioni	Rispettivamente: per un terzo della maggiore imposta, nessun importo
dopo la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado*	- sentenza sfavorevole al contribuente - sentenza parzialmente sfavorevole al contribuente	Rispettivamente: per i due terzi**, per l'ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi)**
dopo la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado*	sentenza sfavorevole al contribuente	per il residuo ammontare indicato nella sentenza (a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 40/2010, le disposizioni di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, relative alle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale).

Crediti esclusi dalla portata dell'art. 90

- **somme non iscritte a ruolo**, perché ad esse non è applicabile la disciplina sulla riscossione provvisoria o perché gli atti di accertamento dai quali tali somme discendono **sono stati annullati, anche in via provvisoria, dal Giudice tributario** → non trova applicazione l'art. 90; devono essere applicati i principi previsti in via generale in relazione ai crediti contestati (di natura non tributaria).
- Per questi crediti contestati l'accantonamento non è necessario: con la citata direttiva 66 del 2019 ADE ha precisato che l'appostazione di un fondo a garanzia dei crediti tributari contestati costituisce un onere e non un obbligo e che, ai fini della sua costituzione rilevano il disposto dell'art. 2424 del codice civile e i principi contabili, secondo i quali devono essere iscritti in bilancio solo i rischi probabili e non anche quelli possibili e remoti.

Modalità di trattamento dei crediti erariali *sub iudice*

La transazione
fiscale ex art. 88
CCI

La prosecuzione
dei giudizi tributari
con
accantonamento
nelle ipotesi ex
art. 90 DPR 602/73
e
accantonamento
eventuale per i
debiti *sub iudice*
non esecutivi

La stabilizzazione del passivo
attraverso la definizione del
contenzioso con gli strumenti
interni al processo tributario:
- l'accertamento con adesione;
- la conciliazione giudiziale.

Eventualmente
inserita nella
proposta di T.F. in
forma eventuale

Dalla lettura combinata dell'art. 90 D.P.R. 602/1973 e delle disposizioni relative alla riscossione frazionata nell'ambito del proc. trib. discende:

che le somme pretese in forza di atti di impositivi o irrogativi di sanzioni oggetto di impugnazione da parte del contribuente:

se sono iscritte a ruolo o risultano da atti impositivi, **devono essere accantonate almeno nella misura corrispondente alle risultanze di tali atti**, in conformità alle previsioni dell'art. 90

se gli atti dai quali le somme discendono sono stati annullati, anche solo in via provvisoria, dal giudice tributario, **non trova applicazione l'art. 90 e dunque devono essere applicati i principi previsti in via generale in relazione ai crediti contestati** (di natura non tributaria)

Accantonamento prudenziale

Ricadute della scelta di coltivare il contenzioso

Criticità:

- emerge quando il debito erariale *sub iudice* costituisca una parte rilevante se non preponderante della generale debitoria, e quando l'attivo non sia astrattamente capiente a pagare tutto il debito erariale in caso di soccombenza totale nei giudizi.
- L'entità degli accantonamenti necessari (a seconda delle previsioni circa l'esito del giudizio) potrebbe rendere indisponibile qualsiasi forma di attivo da mettere a disposizione dello stesso Erario per i debiti definitivi ed oggetto di transazione e per gli altri creditori.
- Se così fosse si avrebbe un concordato che non realizza la sua causa, ovvero il soddisfacimento dei creditori, se non, eventualmente, dopo diversi anni dalla sua omologa e con un apprezzabile rischio di vedere mutata la percentuale di soddisfacimento indicata in proposta.

- 
- 
- La difficoltà di effettuare una stima attendibile del rischio di soccombenza e quindi di quantificare gli accantonamenti (peraltro comprensivi delle spese), la difficoltà di effettuare un'attendibile attestazione, rischia di declinare in:
 - a) Scarsa appetibilità della proposta per i creditori (ma questo potrebbe ormai contare poco, specie nel concordato in continuità, vista la possibilità di omologare il concordato anche in assenza dell'approvazione della maggioranza dei creditori)
 - b) Ma soprattutto: un giudizio di inammissibilità da parte del Tribunale in considerazione della inattendibilità della proposta di pagamento formulata in quanto non supportata da un passivo cristallizzato.

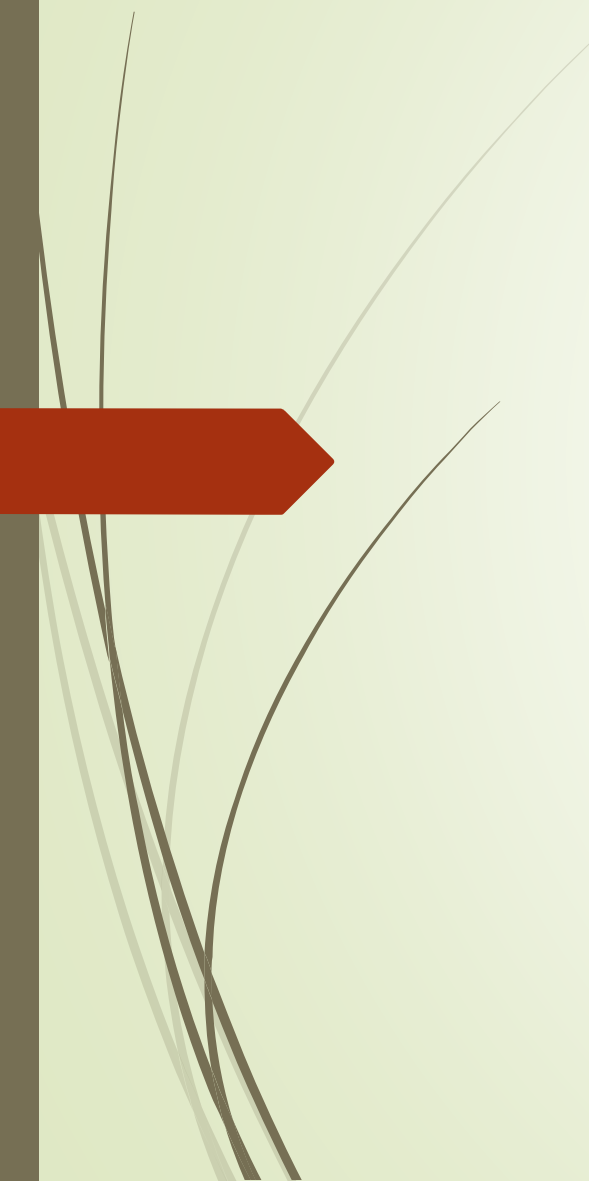
IL DEBITORE POTRÁ:

3) RICORRERE A STRUMENTI DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO previsti dalle norme tributarie

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO:

- **conciliazione giudiziale** → si propone a lite pendente, ed anche in secondo grado
- **accertamento con adesione** se i termini di impugnazione degli atti impositivi non sono ancora decorsi → si colloca nella fase di interlocuzione fra ufficio e contribuente che precede la discussione del ricorso

Contestualmente può: proporre il soddisfacimento in misura percentuale e dilazionata della somma esito della conciliazione o dell'accertamento con adesione.



PARTE III: IL TRATTAMENTO DEI CREDITI ERARIALI CONTESTATI

CASISTICA



CASO A

proposta di T.F.

- A. il soddisfacimento dei **crediti erariali "certi"**, comprensivi di tributi, sanzioni e interessi, al netto dei soli interessi legali di dilazione, nella misura del **60,185%** del relativo ammontare e, dunque, la riduzione - **senza effetto novativo** - di tali debiti dall'importo di Euro 10.594.154,76 a quello di Euro 6.376.093,92 (che corrisponde tra l'altro anche all'80% del debito relativo ai soli tributi dovuti, escludendo sanzioni e interessi)
- B. la definizione dell'importo dei crediti erariali "potenziali", esclusi quelli discendenti dall'Atto di recupero e dagli Atti di contestazione e di irrogazione, mediante accertamento con adesione ovvero, se necessario, mediante conciliazione giudiziale, previa autorizzazione del Signor Giudice Delegato ai sensi dell'art. 167 L.F., da cui discenda, **con effetto novativo**, un onere complessivo di Euro 8.338.852,52, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi.

- 
- 
- C. se il GD non autorizzasse la definizione del contenzioso pendente come previsto alla lett. B) le proposte di definizione e trattamento dei debiti fiscali sono tuttavia da intendersi formulate nella loro interezza, o nella misura occorrente in caso di diniego parziale (del GD), esclusivamente mediante l'istituto della transazione fiscale di cui all'art. 182-ter L.F., anziché in parte mediante il ricorso agli istituti deflattivi del contenzioso testé menzionati e in parte mediante il ricorso alla transazione fiscale.
- D. Se la proposta di transazione fiscale non venisse approvata dall'Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto alla precedente lettera C), **ferma restando la proposta di soddisfacimento dei crediti fiscali “certi” di cui alla lettera A) (con eventuale richiesta di *cram down*)** la definizione dei crediti fiscali “**potenziali**” di cui alle lettere B) avrà luogo mediante la **coltivazione del contenzioso tributario** e il pagamento, **in moneta concordataria (quindi con la falcidia)**, dell'importo che risulterà dovuto in dipendenza del contenzioso stesso, da eseguirsi entro i termini previsti dall'art. 68 del D. Lgs. n. 546/1992 (esecuzione frazionata).

Peculiarità caso A

- La t. sui debiti certi non ha effetto novativo perché di fronte a un debito definitivo l'amministrazione finanziaria non ha possibilità di intervenire sul *quantum* del credito da cui si parte per formulare la proposta
- Diversamente da quanto accade nella proposta per i crediti contestati dove la T. ha effetto novativo perché stabilizza il passivo: sostituisce la somma contestata con una oggetto di transazione .
- in caso di diniego dell'Erario non viene prevista la richiesta di C.D. per la proposta relativa ai crediti in contenzioso, perché la valutazione di convenienza comporterebbe un giudizio probabilistico sull'esito del giudizio adeguatamente provato dal debitore;
- Quindi per i crediti contestati:
 - 1) definizione nell'ambito del processo tributario
 - 2) inclusione nella proposta di T.F.
 - 3) prosecuzione dei giudizi e falcidia sul credito definitivamente accertato

CASO B

- La T.F. riguarda **tutti i crediti erariali**
- la proposta di concordato preventivo prevede la degradazione al chirografo dei crediti erariali, poiché il loro ammontare non trova alcuna capienza nell'attivo realizzabile in caso di liquidazione giudiziale della Società; pertanto, a norma dell'art. 85 CCI, essi formano un'apposita classe di crediti (quindi apposita attestazione ex art. 84 co. 5 CCI).
- Vi sono crediti certi ovvero già a ruolo per cui viene previsto il pagamento stralciato.
- Ma poi vi sono crediti per potrebbero derivare da una verifica fiscale conclusasi con PVC (quindi non tradottasi ancora in nessun atto impositivo)

Ipotesi di soddisfacimento nella proposta:

- 1) proposta di pagamento in percentuale di quanto risultante dal PVC
- 2) si auspica che, a seguito della interlocuzione preliminare con gli uffici, l'accertamento ridimensioni il credito come indicato dal PVC: proposta con la medesima percentuale del n. 1;
- 3) se l'accertamento manterrà l'importo risultante dal PVC → la definizione dei "crediti erariali eventuali" avrà luogo mediante la **coltivazione del contenzioso tributario discendente dagli atti impositivi e irrogativi di sanzioni che dovessero essere emessi dall'Amministrazione finanziaria**, nella misura del 36,5%, ovvero in quella che risulterà realizzabile, dell'importo che risulterà dovuto all'esito del contenzioso stesso, da eseguirsi entro i termini previsti dall'art. 68 D. Lgs. n. 546/1992.



➤ Viene comunque previsto che:

il soddisfacimento dei crediti fiscali offerto mediante la presente proposta non è inferiore a quello proposto ai **creditori privilegiati di grado posteriore** rispetto a quelli fiscali **né** a quello offerto ai **creditori chirografari**, in conformità al divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali previsto dal co. 1 dell'art. 88 CCI. A tutela dell'osservanza di tale divieto, nel caso in cui il soddisfacimento dei crediti fiscali risultasse per qualsiasi motivo inferiore a quello offerto relativamente ai crediti privilegiati di grado posteriore o a crediti chirografari, le somme offerte con la presente proposta si dovranno intendere automaticamente incrementate dell'importo occorrente per far sì che il predetto divieto risulti pienamente rispettato.

CASO C

- **Debiti “certi”** (cioè discendenti da omessi versamenti, incrementati di sanzioni e interessi), per un ammontare complessivo di Euro **4.067.522** nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Euro 684,43 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
- **Debiti “potenziali”** (cioè discendenti dal processo verbale di constatazione (pvc) emesso dalla Guardia di Finanza in data 29 novembre 2022, dagli avvisi di accertamento (...) emessi dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di (...) per un ammontare complessivo di Euro **24.774.260,73**, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi calcolati fino alla data di notifica di tali atti, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Euro 4.321,49 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

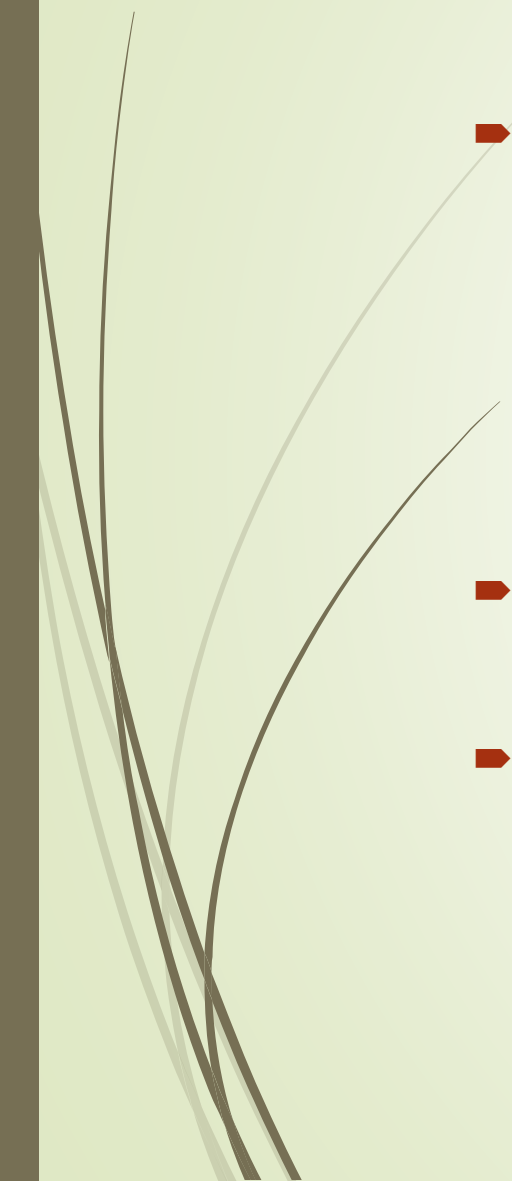
- 
- 
- La proposta di transazione fiscale prevede la definizione e il trattamento, nelle misure di seguito indicate, di **tutti i debiti fiscali**, sia “certi” sia “potenziali”, sopra esposti.
 - Viene previsto il soddisfacimento dei crediti erariali “certi”, comprensivi di tributi, sanzioni e interessi, nella misura del 7% del relativo ammontare e, dunque, la riduzione - senza effetto novativo - di tali debiti dall'importo di Euro 4.067.522 a quello di Euro 284.726,54.
 - la definizione dell'importo dei crediti erariali “potenziali”, comprensivi di tributi, sanzioni e interessi, nella medesima misura del 7% del relativo ammontare e, dunque, la riduzione di tali debiti dall'importo di Euro 24.774.260,73 a quello di Euro 1.734.198,25. Nel caso in cui l'importo dei predetti crediti risultasse maggiore di quello testé indicato, l'ammontare offerto con la presente istanza rimarrà comunque determinato nell'indicato importo di Euro 1.734.198,25, attesa la natura propria transattiva della definizione proposta, avendo essa a oggetto debiti non definitivi e contestati dalla scrivente, come immutata rimarrà la percentuale di soddisfacimento sopra indicata.
 - In questo caso il trattamento dei crediti erariali sia certi che potenziali è tutta affidata alla T.F. e in nessun modo si affronta il rischio del processo tributario: i debiti potenziali vengono assunti come base certa per la transazione.

CASO D

- La debitrice ha diversi debiti verso l'Erario ma tutti oggetto di contenzioso tributario già avviato.
- La debitrice è del tutto contraria a scegliere la via della transazione,
- chiede pertanto la autorizzazione a concludere una conciliazione giudiziale
- Il collegio chiede un parere ad un esperto per decidere circa la invocata autorizzazione.
- L'esperto rassegna un parere positivo dove evidenzia: *«le motivazioni addotte dalla Società a sostegno della convenienza nel concludere gli atti in esame (a prescindere dall'esito della procedura) riflettono il percorso decisionale di un operatore razionale che, sulla base degli assunti prospettati nei pareri che supportano il Ricorso (tra i quali l'alea dei giudizi e i tempi di conclusione del contenzioso), decide di proteggersi dal rischio della soccombenza nel contenzioso tributario, accettando di corrispondere subito un premio (incondizionato) alla Agenzia delle Entrate»;*

- 
- 
- Il Collegio afferma che il parere espresso vada condiviso dopo attenta valutazione in considerazione che esso esprime l'interesse della maggioranza del ceto creditorio che vede estremamente abbreviato l'iter per giungere ad un riparto rispetto ai tempi che il mantenimento nello stato attuale del contenzioso rende preventivabili, (perché l'entità numerosa delle posizioni rischia di bloccare la procedura ed a maggior ragione anche un fallimento) senza potere per almeno un decennio procedere né a riparti né a chiusure;
 - Considerato poi che, stante la chiusura esplicitata ad una t.f., la possibilità di presentare un piano è legata alla cristallizzazione del passivo, rispetto al quale l'aspetto fiscale è esiziale nel caso *de quo*;
Autorizza la conciliazione giudiziale (che deve essere autorizzata in quanto trasforma un debito incerto in un debito certo)
 - **Importante che il Collegio sottolinei l'impossibilità di presentare un piano se il passivo non è cristallizzato.**

**PARTE IV: DISCIPLINA NORMATIVA
DEL CM in punto di TRATTAMENTO
DEI CREDITI ERARIALI**

- 
- 
- Art. 75/2 CCI (contenuto del piano)
 - “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere **soddisfatti non integralmente**, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”
 - Art. 80/3 CCI (omologa della proposta. *cram down* per Erario)
 - “Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è **determinante** ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 co. 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della **specifica relazione dell'OCC**, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.**”



Perché la proposta distingue fra effetto novativo o meno della transazione?

- Nella proposta di transazione dei crediti certi, la transazione non ha effetto novativo perché il debito è già definitivo e nel caso di risoluzione del concordato esso rivive (nella successiva procedura liquidatoria) nella sua interezza.

Diversamente ADE non accetterebbe.

- Invece quando si trattadi debito potenziale ovvero in contenzioso la transazione (se approvata)

Nel concordato minore

- la L.F. e la L. n. 3/2012 sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento costituivano dei sistemi normativi non comunicanti: non vi era nessuna norma che, all'interno della disciplina degli accordi di composizione della crisi, rinviasse alla disciplina del concordato preventivo, con la conseguenza che non poteva applicarsi, nell'ambito dei primi, l'ultima versione dell'art. 182- ter L.F. introdotta dalla legge di stabilità per il 2017.
- Tra il concordato preventivo e il concordato minore si instaura, tramite l'art. 74 co. 4 CCII, un rapporto di "continenza" disciplinare, nel senso che il secondo è come un cerchio concentrico inscritto nel primo, mentre l'area che si trova tra le due circonferenze è costituita dalle norme "incompatibili", che in quanto tali si applicano solo al concordato preventivo.
- Il problema, in generale per tutta la disciplina del CM, ed in particolare per il trattamento dei crediti erariali, è stabilire quali sono le norme del fratello maggiore applicabili, poiché assente una disciplina specifica, che debbono essere applicate al CM.

- 
- 
- ▶ Quindi: in primo luogo i crediti fiscali e previdenziali sono stati assimilati agli altri crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, con la regola generale della loro falcidiabilità in caso di incapacienza totale o parziale dei beni, come attestato dall'OCC ex art. 75 co. 2 CCII; **la norma non menziona espressamente i crediti erariali, proprio per questo non vi è ragione per escludere detti crediti dalla previsione normativa che pone, appunto in termini generali, le condizioni per la falcidia dei crediti privilegiati.**
 - ▶ In secondo luogo, il legislatore ha considerato espressamente detti crediti stabilendo per loro la regola del c.d. *cram down* in sede di omologazione, per cui “il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 co. 1 [...]” - **senza classamento obbligatorio della parte degradata a chirografo** - a condizione che la relazione dell'OCC contenga uno specifico riferimento alla convenienza del trattamento rispetto all'alternativa liquidatoria.

- 
- 
- In terzo luogo, esiste una norma in materia di regolazione dei crediti fiscali e previdenziali che, addirittura, marca una distinzione rispetto alla disciplina dell'art. 88 CCI: l'art. **76 co. 4 CCII** prevede l'obbligo dell'OCC di comunicare agli enti l'avvenuto conferimento d'incarico da parte del debitore, *"i quali entro quindici giorni debbono comunicare il **debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti**"*, mentre l'art. 88 co. 3 CCI prevede che l'agente della riscossione trasmetta al debitore una certificazione del debito iscritto a ruolo *"non oltre trenta giorni dalla data della presentazione"* della proposta di T.F. (che deve avvenire *"contestualmente al deposito presso il tribunale"*), liquidando nello stesso termine i tributi risultanti dalle dichiarazioni; dunque nel concordato minore gli Enti sono notiziati subito, a seguito della nomina dell'OCC, mentre nel concordato preventivo al momento del deposito della proposta in tribunale.
 - Nel CM peraltro non è prevista una specifica e separata presentazione della domanda all'Erario: la proposta viene comunicata all'Erario così come viene comunicata a tutti gli altri creditori → questo risponde a un criterio di semplificazione e di *favor* che ispira tutta la disciplina del CM e del sovraindebitamento in generale.

Nel CM vanno considerati i crediti contestati

- Non c'è nessun motivo di escludere che tutto quanto detto per i crediti contestati in generale e per quelli erariali per il C.P. possa ben valere per il concordato minore. Ne è indice infatti la norma prima citata dell'art. 76 co. 4 CCI prevede l'obbligo dell'OCC di comunicare agli enti l'avvenuto conferimento d'incarico da parte del debitore, "i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti".
- nel CM è disciplinato il *cram down* ma **il trattamento dei debiti erariali non ha una specifica disciplina in punto di contenuto della proposta**. Il *cram down* è meccanismo che opera in sede di verifica della maggioranza e non nella fase, precedente e preliminare, della verifica della conformità della proposta alla legge.

- 
- Nell'ipotesi di trattamento del debito erariale quindi si deve ritenere applicabile l'art. 88 dettato in tema di CP?

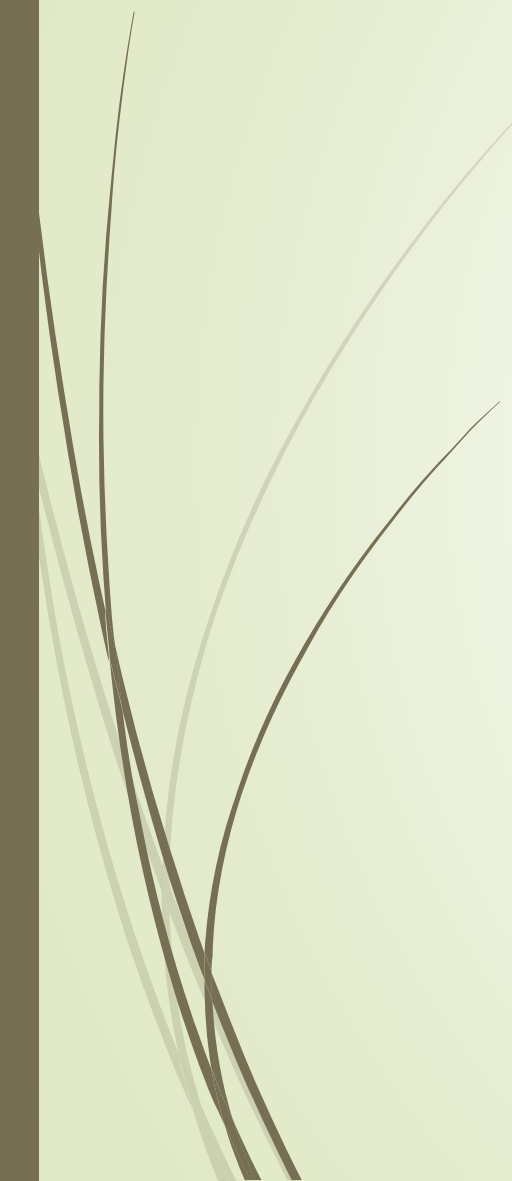
ed in particolare: **Applicabilità tempistica e aspetti processuali.**

- Sotto questo profilo sia tenuto conto della disciplina processuale specifica del CM che della esigenza di semplificazione che l'ha ispirata, nell'ottica di un deciso *favor* verso il sovraindebitato, deve ritenersi che la **tempistica** prevista dall'art. 88 CCI **non** sia **replicabile** nel CM essendo peraltro incompatibile con la normativa specifica dell'istituto.

Applicabilità presupposti sostanziali soprattutto in punto di trattamento del credito erariale privilegiato e chirografari rispetto agli altri creditori:

Art. 88 co. 1 CCI

- (...) se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente.
- Se il credito tributario e contributivo è **assistito da privilegio**, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
- Se il credito tributario o contributivo ha **natura chirografaria**, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento **non** può essere **differenziato** rispetto a quello degli **altri crediti chirografari** ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole...."

- 
- 
- non vi è alcun motivo per non applicare l'art. 88 CCI in tema di trattamento dei crediti tributari e contributivi, dal momento che non vi è alcuna incompatibilità, né strutturale né funzionale, tra la disciplina del concordato minore e le disposizioni del richiamato articolo (v. A. Napolitano, *Il concordato minore nel nuovo codice della crisi alle prove generali delle aule giudiziarie*. Commento a Tribunale La Spezia, 12 dicembre 2022, in *Fallimento*, 2023).
 - l'unico modo che il debitore sovraindebitato che intenda proporre il concordato minore ha per trattare con effetto esdebitatorio i crediti tributari e contributivi è quello di prevederne, in conformità delle disposizioni dell'art. 88 CCI, la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, attestato dall'OCC di cui si avvalga il debitore.



Tr. La Spezia 12.12.22: era previsto il pagamento dell'Erario (declassato a chirografo in ragione dell'incapienza del bene) a una percentuale minore degli altri creditori chirografari. Ciò nonostante, il Tribunale omologa.

- Se si fosse applicato l'art. 88 CCI nella parte citata se ne sarebbe dovuto dedurre che se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole (ultimo periodo del co. 1 dell'art. 88 CCI).
- Ne consegue, dunque, che, anche nel caso in cui non vi sia stata una suddivisione dei creditori in classi, il trattamento del credito chirografario tributario, anche se degradato, deve essere almeno uguale a quello del credito chirografario trattato in maniera più favorevole tra i crediti chirografari.



T. Avellino 19.1.23 est. Russolillo (v. il caso.it con commento di A. Mancini)

- “Quando è richiesta dal debitore la fissazione dell’udienza di omologa del concordato minore il giudice deve verificare l’ammissibilità della domanda, espressione utilizzata dall’art. 78 CCI al fine di includere non solo la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal precedente art. 77 CCI, ma altresì le condizioni di legittimità della proposta, vale a dire il rispetto delle condizioni inderogabili di legge che ne regolano il valido confezionamento.
- A tal fine, occorre verificare che il debitore abbia osservato il disposto dell’art. 88 CCI, applicabile anche alla procedura *de qua*, nella parte in cui è previsto, quanto ai crediti fiscali, che:
 - 1) per la parte privilegiata, i tempi, le percentuali di pagamento e le eventuali garanzie non devono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori con rango di privilegio inferiore o con posizione ed interessi economici omogenei;
 - 2) per la parte chirografaria (per degradazione o per natura), in caso di classamento, il trattamento non può essere differenziato (ovvero inferiore) rispetto a quello della miglior classe di chirografari.